

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGRAMMA DI MENTORSHIP INSERITO NEL CONTESTO DEL  
PROGETTO RAISE (ROBOTICS AND AI FOR SOCIO-ECONOMIC EMPOWERMENT)

CIG A039DFD724 - CUP J33C22001220001

Tra

la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (in seguito "IIT"), Codice Fiscale 97329350587, Partita IVA 09198791007, con sede legale in Genova, Via Morego 30, CAP 16163, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ debitamente autorizzato alla stipula del presente contratto giusto Verbale del Comitato Esecutivo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, che dichiara di agire esclusivamente nell'interesse di IIT;

e

la società \_\_\_\_\_ (in seguito "Fornitore"), Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ nella sua qualità di Legale Rappresentante / Procuratore;

nel seguito congiuntamente "Parti",

premesso che

- in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ sono stati pubblicati il Bando di gara e il Progetto relativo alla procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 (nel seguito "Codice") per l'affidamento del servizio di supporto al programma di Mentorship inserito nel contesto del progetto RAISE (Robotics and AI for Socio-economic Empowerment), per l'importo stimato di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) IVA esclusa;
- in base alle risultanze della predetta procedura, con Determina del Direttore Generale, prot. IIT n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, IIT ha disposto l'aggiudicazione del servizio alla società \_\_\_\_\_,

- per l'importo a corpo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_)IVA esclusa ed un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ per cento);
- il Fornitore risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del Codice;
  - è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 D.lgs. 159/2011 così come emendato dal D.L. 218/2012;
  - il Fornitore ha presentato la garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ prevista all'art. 117 del Codice, per l'importo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_), rilasciata da \_\_\_\_\_ valida fino al giorno di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato, allorché sarà automaticamente svincolata, estinguendosi ogni effetto;
  - il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento e condotta scientifica ed il Modello di organizzazione di IIT come adottati da quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti;
  - il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale;
  - il Responsabile della fase di affidamento è l'Ing. Enzo Gelati;
  - Il Responsabile unico del progetto nonché il Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è il Dott. Andrea Pagnin;
- si conviene e si stipula quanto segue.

#### Art 1. Premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applica quanto previsto dai seguenti elaborati: (I) bando di gara (II) Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e gli eventuali allegati al medesimo (III) Disciplinare di gara (IV) dichiarazioni rese dall'Appaltatore nelle offerte

tecnica ed economica (V) Condizioni generali di acquisto per fornitura di beni e servizi di IIT. In caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali sopra indicati, verrà accordata prevalenza alla disposizione di maggior favore per IIT ovvero, in subordine, ove non vi sia una disposizione di maggior favore per IIT, la prevalenza verrà attribuita in base all'ordine nel quale i documenti sono stati sopra elencati. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

#### Art 2. Norme regolatrici

L'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto sono regolate:

- dal contenuto e dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dalle Condizioni Generali di Acquisto per fornitura di beni e servizi;
- dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice);
- D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021;
- dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore, in quanto applicabili, di cui i Fornitori dichiarano di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dal Codice di comportamento e condotta scientifica ed il Modello di organizzazione di IIT in ossequio alla relativa vigente normativa.

#### Art 3. Oggetto, luogo e termini di esecuzione dell'Appalto

IIT affida al Fornitore, che accetta, il servizio di \_\_\_\_\_ da svolgersi presso \_\_\_\_\_.

Le modalità di esecuzione del servizio sono specificate nel Progetto e nell'offerta tecnica presentata dal Fornitore, cui si rinvia per ogni maggiore dettaglio.

Art 4. Durata

Il presente contratto, immediatamente vincolante per il Fornitore all'atto della sottoscrizione, avrà validità a far data dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e fino alla data di fine progetto, ovvero fino al 30/09/2025.

Art 5. Variazioni del servizio ed opzioni

IIT ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del presente contratto, una variazione della consistenza del servizio, entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi desumibili dall'Offerta o concordati tra le Parti.

È prevista la possibilità di modificare il contratto in corso di esecuzione senza una nuova procedura di affidamento, qualora si renda necessario una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Art 6. Obblighi del Fornitore

Il Fornitore si obbliga a eseguire il servizio oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in Italia. Il Fornitore si obbliga altresì ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservazione delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'Art 13 del presente contratto e il Fornitore non potrà avanzare pretese e compensi, a tal titolo, nei confronti di IIT, assumendosene ogni eventuale alea. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da IIT. Il Fornitore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione ad

IIT di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui all'Art 13 del presente contratto, tutti gli oneri e rischi riguardanti le attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi: alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale Il Fornitore ha, altresì, l'obbligo di tenere costantemente aggiornati, per tutta la durata del presente contratto, i documenti amministrativi necessari per la sua stipula.

#### Art 7. Penali

Il Fornitore si obbliga ad effettuare il servizio secondo i termini indicati all'Art 3 e all'Art 4 del presente contratto. Eventuali proroghe ai suddetti termini, su richiesta di IIT, saranno comunicate al Fornitore per iscritto, che dovrà accettarle, senza possibilità di avanzare richieste risarcitorie.

Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i suddetti termini, eventualmente prorogati, compreso il termine di cui al successivo Art 8 e nel caso in cui il Fornitore non rispetti le previsioni di cui all'art. 47, co. 3, 3-bis, 4 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, nonché non rispetti quanto indicato quale requisito premiale, IIT ha diritto a comminare al Fornitore una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento di una somma complessiva di penali applicate, pari al 10% del corrispettivo contrattuale. Al superamento di tale limite IIT ha diritto di risolvere il presente contratto e per IIT, resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### Art 8. Verifica di conformità

Durante il periodo di svolgimento del servizio verrà eseguita la verifica di conformità del servizio stesso e la sua rispondenza alle caratteristiche tecniche indicate nel Progetto e nell'Offerta, anche in merito ad eventuali servizi aggiuntivi offerti. In caso di esito negativo della verifica il Fornitore dovrà

provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla eliminazione delle problematiche riscontrate entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di verifica di conformità negativa, dopodiché si procederà ad una nuova verifica, e tutti gli oneri che l'IIT dovrà sostenere saranno posti a carico del Fornitore. In caso di ulteriore esito negativo della verifica, IIT potrà dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte il servizio a terzi in danno del Fornitore, e il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Art 9. Accettazione del servizio

Resta convenuto tra le parti che solo in caso di esito positivo della verifica di conformità, e non prima, la data del relativo Certificato sarà considerata quale "Data di Accettazione" del servizio reso periodo di riferimento. L'accettazione del servizio non esonera, comunque, il Fornitore dal rispondere di eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche-prestazionali previste nell'Offerta, che non siano emersi al momento della verifica di conformità ma vengano in seguito accertate.

Art 10. *Articolo lasciato intenzionalmente in bianco*

Art 11. *Articolo lasciato intenzionalmente in bianco*

Art 12. Responsabilità

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto; in particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ad IIT, al suo personale, consulenti, e ai loro beni mobili o immobili, e a terzi.

Art 13. Norme di sicurezza e tutela dei lavoratori

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema d'igiene e sicurezza in

ambiente di lavoro, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne IIT da ogni conseguenza pregiudizievole che a questa dovesse derivare dalla violazione, da parte del Fornitore, dei predetti obblighi. Il Fornitore dichiara di trovarsi nelle condizioni organizzative, imprenditoriali e tecnico-professionali idonee a consentire l'instaurazione di un rapporto di appalto lecito e rispondente alle esigenze di IIT. Sono applicabili le disposizioni del Codice per quanto di competenza.

Il Fornitore s'impegna a eseguire le prestazioni commissionate in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell'ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori. Esso garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008) e delle disposizioni aziendali del Committente. La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un Responsabile (o da un suo sostituto) cui il Fornitore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di IIT. Il Fornitore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui devono essere eseguite le prestazioni, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Il Fornitore dovrà dotare il proprio personale e imporre l'uso, oltre che dei D.P.I. necessari per l'esecuzione del presente contratto, anche di quelli risultanti dalla verifica dei rischi specifici evidenziati durante l'eventuale sopralluogo.

Art 14. Disposizioni per favorire le pari opportunità di genere e generazionali e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità

Ai sensi dell'art. 47, co. 2 del Codice, nel caso di Fornitore che occupa un numero pari o superiore a n. 15 (quindici) dipendenti e non superiore a n. 50 (cinquanta), quest'ultimo è tenuto a presentare, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del presente contratto, di:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.;
- una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Art 15. *Articolo lasciato intenzionalmente in bianco*

Art 16. Corrispettivo

Il corrispettivo, a corpo, fisso ed invariabile, per la completa e corretta esecuzione del presente contratto è di euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/\_\_\_ ) IVA esclusa. Il predetto corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente contratto, ivi inclusi gli oneri particolari indicati nel Progetto, e dall'osservanza di leggi e regolamenti, e dalle disposizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità.

Art 17. *Articolo lasciato intenzionalmente in bianco*

Art 18. Fatturazione e pagamento

La fattura, ai sensi del D.M. n. 55/2013, dovrà pervenire a IIT secondo le modalità previste dalla cd. fatturazione elettronica utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio UFU7Q0. Ulteriori

informazioni nel merito sono riportate al seguente indirizzo: <https://www.iit.it>, nella sezione Note Legali.

A fronte della stipula del presente contratto d'appalto IIT emetterà apposito Ordine di Acquisto relativo all'anno solare di riferimento, che sarà inviato al Fornitore al solo fine di prendere visione del numero di riferimento da riportare in fattura, fermo restando quindi, che il contratto si intende perfezionato alla stipula del presente atto.

Il Fornitore, a seguito di esito positivo della verifica di conformità di cui all'Art 8 del presente contratto, procederà ad emettere fattura secondo cadenza trimestrale solare.

Per il presente appalto è prevista l'applicazione della ritenuta di garanzia dello 0,5% di cui all'art. 11, co. 6, del Codice.

Il Fornitore dovrà pertanto fatturare l'importo totale della prestazione resa nel periodo di riferimento esponendo, in riga negativa, l'importo della suddetta ritenuta. Al termine del periodo di validità del contratto, il Fornitore sarà tenuto ad emettere una fattura corrispondente alla somma del valore delle ritenute (0,5% dell'importo contrattuale); tali ritenute potranno, infatti, essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di IIT del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il Fornitore è tenuto riportare tassativamente in fattura il Codice Identificativo Gara (CIG), il CUP e l'applicazione della ritenuta di garanzia suddetta.

Le fatture come sopra emesse saranno pagabili a mezzo bonifico bancario, delle dedotte le eventuali penali comminate e al netto della ritenuta di garanzia, entro i termini specificamente indicati all'art. 4, punto 4.2, delle Condizioni generali d'acquisto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, il Fornitore comunica che il conto corrente dedicato per ricevere i pagamenti è il n. \_\_\_\_\_ presso la banca \_\_\_\_\_ Agenzia

\_\_\_\_\_ codice IBAN \_\_\_\_\_ e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti \_\_\_\_\_

Il Fornitore s'impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L'inadempimento del Fornitore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. IIT si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell'appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della legge 136/10.

#### Art 19. Cause di risoluzione

In caso d'inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a giorni 15 (quindici), che verrà assegnato a mezzo PEC da IIT, questi ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di escutere definitivamente la garanzia fideiussoria di cui in premessa, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, resta inteso che IIT potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- al raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 1353 c.c., il presente contratto si intenderà risolto:

- laddove, con riferimento al Fornitore, vengano meno i requisiti di cui all'artt. 94 e 95 del Codice e/o venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 così come emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012) anche durante l'esecuzione del Contratto;
- laddove venga meno, durante l'esecuzione del contratto, anche uno solo dei requisiti minimi di partecipazione del Fornitore di cui all'art. \_\_ del Disciplinare di gara;
- qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del successivo art. 22 "Trasparenza".

In caso di scioglimento del vincolo contrattuale ai sensi del presente articolo, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni eseguite a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c.

#### Art 20. Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 e 92 del Decreto Legislativo n. 159/2011, IIT potrà recedere dal contratto in qualunque momento, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC. A seguito del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a IIT. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

#### Art 21. Proprietà intellettuale e manleva

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privati altrui. Qualora venga promossa, nei confronti di IIT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne IIT da ogni conseguente responsabilità e onere, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, IIT è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il Fornitore delle suddette azioni giudiziarie. Nell'ipotesi di azioni giudiziarie per le violazioni di cui al comma precedente proposte nei confronti di IIT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, IIT ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

#### Art 22. Subappalto

Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti di legge per le seguenti attività, come indicate in sede di offerta:

- ...
- ....

*(oppure)*

Il ricorso al subappalto è vietato.

#### Art 23. Divieto di cessione del contratto e del credito

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto e i crediti spettanti e/o di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso d'inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, IIT, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### Art 24. Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è anche responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, IIT ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad IIT. Le Parti concordano, ai fini del presente contratto, che si considerano Informazioni Riservate quelle informazioni segrete ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), cui le Parti fanno espresso ed integrale richiamo anche in ordine ai rimedi di legge previsti per la tutela di dette informazioni, senza con ciò limitare o ridurre eventuali altri rimedi di legge, ove previsti.

In particolare, il Fornitore si impegna:

- ad utilizzare le Informazioni Riservate nella misura e con mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui in oggetto, e con modalità che non ne compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza;
- a mantenere segrete le Informazioni Riservate, adottando un ragionevole grado di diligenza al fine di prevenire la loro divulgazione, comunicazione, diffusione, e/o pubblicazione non autorizzata;

- a non rivelare, comunicare o divulgare le Informazioni Riservate, o comunque consentirne l'accesso, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, a qualsiasi terza parte senza aver prima ottenuto un'autorizzazione scritta della Parte divulgante;
- a non copiare, duplicare, riprodurre, memorizzare, registrare in qualsivoglia maniera e, in ogni caso, non usare le Informazioni Riservate per qualsiasi scopo diverso da quelli specificati nel presente contratto oppure approvati dalla Parte divulgante per iscritto;
- a limitare internamente l'accesso alle Informazioni Riservate a quei dipendenti, collaboratori od altre persone che per competenze, funzioni o compiti specifici, si trovino nella necessità di conoscerle ed utilizzarle; tale divulgazione potrà in ogni caso avvenire soltanto a condizione che: (i) tali soggetti sottoscrivano un accordo di confidenzialità, di contenuto analogo o comunque di portata non minore di quello del presente Accordo, e (ii) che l'altra Parte esprima il proprio consenso in forma scritta.

L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo si intende esteso a tutta la documentazione fornita dalle Parti nell'ambito dell'attività di cui al presente contratto e dei singoli Appalti Specifici, compresa quella eventualmente già consegnata, nonché alle informazioni verbali già scambiate.

Le obbligazioni di cui al presente articolo rimarranno comunque in vigore per un ulteriore periodo di cinque (5) anni dalla scadenza del presente contratto, in ogni caso, fintanto che le Informazioni Riservate costituiscono informazioni segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

#### Art 25. Trasparenza

Il Fornitore espressamente e irrevocabilmente:

- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto. Non si considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un contratto di agenzia o di promozione commerciale;

- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c. dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- d. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- e. dichiara che tutte le attività riferite al presente affidamento e successiva esecuzione del contratto si sono svolte e si svolgeranno nel rispetto del divieto del conflitto d'interesse atteso che lo stesso, o i soggetti che agiscono per suo conto, non sono portatori, diretti o indiretti, di un interesse finanziario, economico o di altro interesse personale che può costituire una minaccia alla sua stessa imparzialità ed indipendenza nell'ambito del presente affidamento e della sua stessa esecuzione.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### Art 26. Oneri fiscali e spese contrattuali

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'IVA, secondo il regolamento della Comunità Europea.

Sono a carico del Fornitore, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative all'imposta di bollo ed eventuale registrazione.

Secondo l'Allegato I.4, per il presente contratto è dovuta l'imposta di bollo pari a complessivi euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) da versare all'Agenzia delle Entrate secondo le indicazioni contenute nei seguenti documenti:

- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n. 37/E del 28/06/2023;
- Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, prot. N. 240013/2023 del 28/06/2023.

In caso di Fornitore estero, il versamento dell'imposta di bollo è effettuato tramite bonifico bancario intestato all'Agenzia delle Entrate.

La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'Art. 5, co. 2 e dall'Art. 1, lettera "b" della Tariffa parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art 27. Consenso al trattamento dei dati

Il Fornitore presta il proprio consenso al trattamento dei dati da parte di IIT ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art 28. Comunicazioni e rappresentante del Fornitore

Salvo diverse disposizioni, IIT effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente contratto attraverso il Responsabile Unico del Progetto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contrattuali, controllare, in accordo con i competenti uffici della IIT, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini di IIT.

Il Fornitore designa quale proprio referente tecnico:

Nome e cognome	
Posizione all'interno della società	
Contatti	

PEC per le comunicazioni	
--------------------------	--

al quale IIT potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Art. 29 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova. È escluso il ricorso all'arbitrato. La legge applicabile è quella Repubblica italiana.

=====

Il presente contratto si compone di 29 articoli e di \_\_\_ pagine.

Allegati:

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica.

=====

Letto approvato e sottoscritto con firma digitale.

IIT

Fornitore

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 5 (Variazioni del servizio), Articolo 6 (Obblighi del Fornitore),

Articolo 7 (Penali), Articolo 8 (Verifica di conformità), Articolo 9 (Accettazione del servizio), Articolo 10 (Trasferimento della proprietà dei beni), Articolo 12 (Responsabilità), Articolo 13 (Norme di sicurezza e tutela dei lavoratori), Articolo 14 (Disposizioni per favorire le pari opportunità di genere e generazionali e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità), Articolo 16 (Corrispettivo), , Articolo 18 (Fatturazione e pagamento), Articolo 19 (Cause di risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Proprietà intellettuale e manleva), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e del credito), Articolo 24 (Riservatezza), Articolo 25 (Trasparenza), Articolo 26 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 29 (Foro competente).

Fornitore

Il Legale Rappresentante

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA TRAMITE F24